

2) Nell'allegato I, il testo della nota in calce (a) è sostituito dal seguente :

« (a) Codice alfanumerico le cui prime due cifre indicano lo Stato membro che provvede al rilascio (01 = Belgio, 02 = Danimarca, 03 = Germania, 04 = Grecia, 05 = Spagna, 06 = Francia, 07 = Irlanda, 08 = Italia, 09 = Lussemburgo, 10 = Paesi Bassi, 11 = Portogallo, 12 = Regno Unito, 13 = Austria, 14 = Finlandia e 15 = Svezia). Queste prime due cifre possono essere sostituite dalle due lettere utilizzate per identificare lo Stato membro ai fini della marcatura auricolare dei bovini. »

3) L'allegato III è completato, secondo l'ordine alfabetico previsto nell'atto di adesione, dalle seguenti indicazioni :

• Austria	= 4 100 kg
Finlandia	= 5 500 kg
Svezia	= 6 400 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione